

Molteplicità

Spazi che accolgono relazioni in movimento.

Quaderno 0 - Il Progetto

A cura di
Cerpa Italia Onlus

Molteplacit(t)à. Spazi che accolgono relazioni in movimento

Collana a cura di **CERPA Italia Onlus**

Iniziativa promossa da **Regione Emilia-Romagna** nell'ambito della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità (CERPA) Italia Onlus per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici nell'ambito del territorio regionale.

CERPA Italia Onlus

Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità

CRIBA Emilia-Romagna

Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale

Segreteria scientifica: Piera Nobili

Segreteria editoriale: Elisabetta Sofi

Molteplacit(t)à

Spazi che accolgono relazioni in movimento.

A cura di **Cerpa Italia Onlus**

Con il patrocinio di
INU - Istituto Nazionale Urbanistica

INU
Istituto Nazionale
di Urbanistica

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.

QUADERNO 0

SETTEMBRE 2023


**Quaderno 0
Il Progetto**

Molteplicit(t)à

Spazi che accolgono relazioni in movimento.

A cura di
Cerpa Italia Onlus





INDICE

00	PREFAZIONE	
	Barbara Lori _____	06
01	INTRODUZIONE	
	Marcello Capucci _____	08
02	PRESENTAZIONE DELLA COLLANA	
	Piera Nobili _____	12
03	L'APPROCCIO PROGETTUALE INCLUSIVO: IL CERVELLO ACCESSIBILE	
	Alessia Planeta _____	17
04	AUTORI	
	_____	40

00 PREFAZIONE

Barbara Lori

Con questa collana editoriale di Quaderni dedicata al Benessere Ambientale, la Regione Emilia-Romagna aggiunge un altro importante tassello ad un percorso di attenzione e sostegno al mondo delle disabilità avviato già molti anni fa, in cui la progettazione di qualità e universale si fa carico del ben-essere e bene-stare degli abitanti.

Percorso che ha avuto il merito di realizzare azioni mirate all'accessibilità dei luoghi, alla creazione di servizi ed alla promozione culturale dell'inclusione, anche attraverso, ad esempio, la rete dei servizi a sostegno di coloro che abitano e di tutti coloro che agiscono direttamente sull'ambiente antropizzato: una rete che, agendo sull'intero territorio regionale a diversi livelli, è volano di trasformazione dell'approccio progettuale e, a ricaduta, dell'ambiente costruito.

La collana è esito, oltre che della lunga esperienza maturata, della continua attenzione alla formazione e alla ricerca che ha portato alla realizzazione di diversi percorsi formativi di alta specializzazione, fino all'iniziativa del 2019, raccolta sotto il titolo di **MOLTEPLICIT(T)À – SPAZI CHE ACCOLGONO RELAZIONI IN MOVIMENTO**, dedicata a tecnici e professionisti che operano prioritariamente nei campi dell'edilizia, dei lavori pubblici, e – in senso più ampio – dell'urbanistica.

Una formazione rivolta ai professionisti pubblici e privati che ogni giorno hanno responsabilità di progetti e realizzazioni che modificano ed alterano lo spazio urbano ed extraurbano quotidianamente vissuto e abitato dalla multiforme società definita dall'intersezionalità delle diverse appartenenze categoriali: età, generi, etnia, stato di salute, vissuto, tradizione e cultura d'appartenenza, ceto e classe sociale, ecc.

Dal momento che non possiamo comunque rinunciare all'idea che la città e il territorio sia di chiunque li abiti, e che chiunque li abiti debba poter godere di uguali diritti di accesso e di fruizione dei loro spazi ed edifici, dobbiamo impegnarci costantemente perché questo sia possibile.

È una sfida difficile, che ci interpella sempre e che si gioca su diversi piani e con diversi strumenti. Indirizzi, norme, competenze, controlli: sono tutte articolazioni possibili di questo difficile lavoro. Ma resta una questione fondamentale: la consapevolezza.

La consapevolezza riguarda in primo luogo la capacità di "rendersi conto" del problema: del fatto, ad esempio, che le diversità di ciascuno di noi determinano percezioni, abilità e capacità d'uso differenziate degli stessi spazi; che proprio per questo non sono "uguali" per tutti.

Quella stessa consapevolezza spinge a riconoscere nel benessere ambientale un parametro da garantire sempre: benessere in un ambiente vuol dire avere la garanzia del rispetto dei diritti umani e la loro piena attuazione. È una consapevolezza che vuole prendersi cura di quella relazione fondamentale tra l'ambiente e la persona che lo abita considerando etico il progetto che si fa carico della felicità della persona.

I percorsi formativi conclusi, la presente collana editoriale, le attività e le risorse che la Regione Emilia-Romagna ha attivato a sostegno della formazione dei Piani dell'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono tutti tasselli per la costruzione di questa maggiore consapevolezza, che si vorrebbe diventasse prassi e cultura "regionale" diffusa: non solo in chi per professione interviene in questi campi, ma anche in coloro che – soprattutto nell'ambito della Pubblica Amministrazione – sono quotidianamente chiamati ad orientare scelte e assumere decisioni.

Auspico allora che questi Quaderni, assieme a tutto il lavoro e l'impegno che sta loro intorno, possano aiutare tutti noi a rafforzare questa necessaria consapevolezza.

01 INTRODUZIONE

Marcello Capucci

L'Italia, con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, entrata in vigore 15 marzo 2009.

La Convenzione ONU rappresenta un documento fondamentale per la promozione di una nuova cultura riguardo ai diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Tra i principi affermati dalla Convenzione ve ne sono alcuni di particolare rilievo per le ricadute applicative che possono incidere sulla gestione delle politiche urbane ed in particolare nella dimensione progettuale dei sistemi di spazi, attrezzature e servizi pubblici che compongono i tessuti urbani.

Ne possiamo citare alcuni dei più significativi:

- il riconoscimento della disabilità come **prodotto della relazione fra la persona e l'ambiente**. L'ambiente, ospitale o inospitale, promotore di benessere o malessere, in relazione alla condizione bio-psico-sociale della persona, assume quindi un ruolo essenziale;
- l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrante delle strategie pertinenti lo sviluppo sostenibile;
- l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;
- il paradigma della "progettazione universale" come progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

L'ambiente dunque non è un serbatoio che ci contiene, bensì costituisce con il soggetto un insieme non scindibile: «[...] l'uomo fa molto di più che vedere, udire, sentire, toccare, odorare, nel semplice senso di registrare il suo ambiente. Egli lo interpreta, avanza inferenze rispetto ad esso; lo sogna, lo giudica, lo immagina e si impegna in altre forme di conoscenza» (W. H. Ittelson).

È per questo che la Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020, e la più recente 2021-2030, hanno implementato i principi e i requisiti della Convenzione ONU nelle Direttive UE, nell'Accessibility Act per prodotti e servizi e nella standardizzazione dell'accessibilità, assumendo come riferimento l'approccio e gli strumenti dell'*Universal Design e Design for All*.

In tema di accessibilità dell'ambiente costruito e di benessere ambientale, l'Area Rigenerazione urbana e politiche per l'abitare della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna intende riferirsi al quadro internazionale di principi e di obiettivi sopraesposto e, nel contempo, operare in conformità con le prescrizioni della legislazione nazionale vigente, principalmente: Legge 28 febbraio 1986 n. 41 per la redazione dei PEBA – Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche; la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, per la redazione dei PAU – Piani integrativi Accessibilità degli spazi Urbani; il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la fruibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

I piani per l'accessibilità, o meglio, per l'inclusione, sono strumenti di pianificazione e programmazione che vogliono garantire il raggiungimento del massimo grado di mobilità e autonomia nell'ambiente le cui ricadute, positive in termini di benessere individuale, economico e sociale, non possono che essere perseguite e incoraggiate.

La convenzione stipulata sul finire dell'anno 2021 con il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'accessibilità – C.E.R.P.A. Italia Onlus, finalizzata alla realizzazione di attività di ricerca, formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici nell'ambito del territorio regionale, rappresenta la prosecuzione di un percorso, in queste materie, che l'Area Rigenerazione urbana e politiche per l'abitare intende attuare per dare applicazione ai principi e agli obiettivi sopracitati.

La convenzione copre diversi ambiti di attività, tra cui in particolare:

- a. Attività di ricerca e formazione svolta nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale, dalla scala edilizia a quella urbana, anche attraverso l'organizzazione di seminari, eventi ed incontri formativi finalizzati anche alla redazione di materiale a supporto in materia (quaderni, report, slides, linee guida, ecc.);
- b. Programma di attività formativa di supporto ai Comuni per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall' art. 32 della Legge 41/1986 e dei Piani di accessibilità urbana (PAU) previsti dall'art. 24, comma 9, della Legge 104/1992, finalizzato anche alla redazione di documenti d'indirizzo per la migliore formazione di piani e strumenti in materia;
- c. Attività di supporto agli Enti, ai loro dipendenti ed ai professionisti in materia di approccio normativo e tecnico culturale al progetto inclusivo dalla scala oggettuale a quella abitativa e urbana;
- d. Attività di supporto ai cittadini anche attraverso l'utilizzo e il coordinamento della rete dei Centri per l'adattamento domestico (CAAD) su progetti di intervento e soluzioni per accrescere l'autonomia delle persone anziane e disabili, l'accessibilità e la fruibilità della loro abitazione privata;
- e. Analisi dello stato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sviluppo di strategie ed interventi mirati alla completa accessibilità ed all'innalzamento del benessere ambientale negli immobili ERP, con particolare attenzione ai

principi della progettazione universale e degli usi flessibili dell'ambiente, per adattarlo alle diverse esigenze di persone con disabilità, di persone anziane, di caregiver familiari e dei differenti nuclei familiari (unipersonali, monogenitoriali, allargati, immigrati, ecc.).

Le attività sopramenzionate sono tutte in essere: alcune hanno carattere ordinario, come quelle al punto c) e d) e altre sono in una fase di sviluppo e implementazione, come ad esempio l'attività al punto b) per cui si è concluso il programma formativo previsto a supporto delle Amministrazioni comunali per la redazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e dei Piani di accessibilità urbana (PAU) al termine del quale è stato costituito un gruppo di Comuni che, per vocazione e/o interesse, ha avuto un ruolo proattivo e di confronto ai fini dell'elaborazione delle linee guida interdisciplinari per la predisposizione dei PEBA e PAU.

Le linee guida – al momento in cui si scrive sono in fase di elaborazione – saranno supporto e accompagnamento nella redazione e pubblicazione del Bando regionale per il co-finanziamento delle attività di elaborazione dei piani dell'accessibilità.

Preme annotare come questo percorso di lavoro, già importante e necessario di per sé, abbia in questo momento un particolare significato per gli enti locali della Regione Emilia-Romagna, in virtù dell'impegno, sempre più diffuso a scala territoriale, nel ridisegno degli strumenti urbanistici per adeguarli alla Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24. Non si tratta – o quantomeno, non dovrebbe trattarsi – di un mero obbligo di adeguamento normativo.

Sappiamo come la legge regionale metta al centro delle proprie attenzioni – oltre al resto – la rigenerazione urbana, e nel farlo si concentra in maniera significativa sulla città esistente, quella che tutti i giorni viviamo ed utilizziamo. Lo fa richiedendo che una particolare cura ad essa sia riservata nel quadro conoscitivo, e nel conseguente quadro diagnostico che ne deriva.

È uno spazio di attenzione e di lavoro che può esser colto in vari modi: da quelli più ordinari e di *routine*, ma auspicabilmente anche in forme più profonde e innovative, interrogandosi e ricercando ad esempio in termini più ampi quella qualità dello spazio costruito che intersechi anche il benessere degli abitanti, nelle interazioni continue, consuete, talvolta anche minuscole che, tuttavia, rappresentano la quotidiana e singolare esperienza della città: il "mondo" esperito e conosciuto per ciascuno di noi.

È un passaggio significativo e per nulla scontato: per questo la legge regionale richiede un'azione di conoscenza, indagine e pensiero sulla città che è può essere del tutto nuova rispetto ad un lessico e a prassi degli strumenti urbanistici per come li abbiamo in gran parte conosciuti ed agiti.

Nell'ambito di queste – ed altre – riflessioni e azioni che la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo, la collana, che si avvia con questo numero, ha un ruolo importante, utile e trasversale a tutte le azioni.

Si tratta di un prodotto editoriale dal taglio specialistico, rispondente ai bisogni dei tecnici e progettisti che ogni giorno impattano con la normativa vigente, con l'interesse del committente, con le esigenze di chi vive l'ambiente costruito e deve poterne trarre benessere.

Finalità della collana è quella di fornire degli strumenti snelli, di facile consultazione, ma specialistici. Ogni quaderno sarà dedicato ad un argomento specifico, utile alle esigenze di oggi e inserito nel dibattito culturale attuale per darne analisi e tracciarne una guida interpretativa.

I testi raccolti nella collana dal titolo "Molteplacit(t)à. Spazi che accolgono relazioni in movimento" costituiscono da un lato la sintesi, ampliata e ulteriormente approfondita, delle attività formative realizzate tra 2019 e 2020; dall'altro costituiscono utile materiale di supporto per l'avvio dei percorsi di lavoro come sopra delineati. Li abbiamo volutamente definiti "quaderni", perché l'obiettivo è quello di fornire una sorta di "manuale pratico", pronto all'uso e sempre a disposizione del progettista a caccia di soluzioni, avendo a disposizione esempi e buone pratiche, indicazioni e suggerimenti per approfondire.

L'attenzione alla disabilità, o meglio alla persona con le sue molteplici, diverse e specifiche esigenze, è infatti una questione innanzitutto culturale: per una progettazione di qualità dobbiamo in primo luogo essere capaci di vedere il problema, di percepirlo, di accorgerci che c'è e dove può nascondersi, di comprenderlo, di capire le necessità di chi lo vive. È quella condizione di "consapevolezza" richiamata nella Premessa di questa Collana.

Questa capacità si assume innanzitutto con una continua e mirata attività formativa, la quale naturalmente dovrebbe partire – per chi si avvicina al mondo della progettazione, alle sue varie scale – dal percorso universitario, e dal rimettere al centro una rinnovata attenzione al "saper fare" anche con riguardo a semplici attenzioni e cure, perché in questo ambito il piccolo dettaglio, talvolta apparentemente banale, può fare un'enorme differenza.

Nel percorso intrapreso dalla Regione Emilia-Romagna, la necessità di un rinnovato "quadro conoscitivo" può costituire un'interessantissima occasione oltre che, naturalmente, di conoscenza, anche di riflessione sulla condizione dello spazio urbano, di qualunque entità e rilevanza, letto nelle sue componenti tecniche, ma soprattutto osservato e sintetizzato in un'ottica progettuale, per cogliere e valorizzare le mille opportunità che può offrire.

A noi, però, il compito e la responsabilità di saperle cogliere e tradurre in buona progettazione.

La citata legge regionale (L. R. 24/2017) nella sua complessiva architettura, il percorso verso la definizione dei piani dell'accessibilità, il presente piano editoriale allargano il pensiero ad approcci di carattere progettuale più ampi, con sguardi più larghi: la costruzione di un adeguato e coerente quadro conoscitivo e diagnostico dello spazio urbano e delle sue condizioni fisiche e morfologiche quale premessa utile per renderlo più accessibile e inclusivo mentre, semplicemente, lo si cerca di rendere più *bello*.

02 PRESENTAZIONE DELLA COLLANA

Piera Nobili

L'associazione C.E.R.P.A. Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità) si forma a Trento nel 1993. Da allora ha perseguito con costanza lo scopo statutario, aggiornandone nel tempo i contenuti culturali e l'approccio al tema dell'accessibilità, a volte seguendo e a volte anticipando le trasformazioni¹.

Se inizialmente affrontava il tema delle *barriere architettoniche*, già declinandole in fisiche, sensoriali, intellettivo-cognitive, psicologiche e culturali, ben presto passò ed utilizzò il concetto di *benessere ambientale* riconoscendo che l'accessibilità intercettava molte e differenti esigenze. Esigenze che ampliavano sia la platea dei fruitori e delle fruitrici, sia il significato stesso di ambiente, non più solo materiale, ma anche immateriale.

Il Benessere è rappresentato da una serie di valori qualificanti l'ambiente: sostenibilità e sicurezza, accessibilità e inclusione, comunicatività e usabilità, riconoscibilità e orientamento, confortevolezza e piacevolezza. Valori -Obiettivo fra loro connessi che il progetto, a qualunque scala, dovrebbe perseguire per dare risposte più efficaci in termini di risultato ed efficienti in termini di ottimizzazione delle risorse, operando in maniera integrata e multidisciplinare.

Come riportato dall'Ing. Capucci nell'introduzione e approfondito nell'articolo che segue della Dr.ssa Planeta, questa trasformazione culturale è stata possibile grazie alla rivoluzione operata sul concetto di disabilità, un concetto in continua evoluzione che ha prodotto un diverso paradigma col quale è stata messa al centro la **relazione** intercorrente fra persona con disabilità (e non solo) e ambiente. Ed è la qualità relazionale che determina la disabilità.

Non è un caso, quindi, che l'Universal Design (L. 18/2009) sia divenuto l'approccio progettuale che consente risposte prestazionali, anziché prescrittive, che richiedono la conoscenza diretta del quadro esigenziale e fenomenologico di tutti e tutte coloro che abitano.

La storia del CERPA Italia Onlus prende avvio dalla conclusione dell'esperienza della Commissione Nazionale Accessibilità Architettonica, fondata agli inizi degli anni '80 a Milano. Sono gli anni in cui iniziano timidamente ad emergere le diverse disabilità, non solo quelle fisiche, assieme alla "questione" anziani. Anni in cui si prende coscienza delle modificazioni sociali avvenute a seguito del '68 e, per quanto all'Italia, degli anni '70: molti altri attori e attrici diventano soggetti politici. Nasce così, con sede a Trento, il CERPA traghettando la precedente esperienza verso prospettive e finalità più ampie

1. CERPA Italia Onlus <<https://www.cerpa.org>>

Il CERPA da allora svolge attività: di confronto, scambio e raccolta delle esperienze al proprio interno e nella relazione costante con l'esterno; di ricerca per aumentare la conoscenza e trasmetterla; di condivisione con altre realtà per sperimentare azioni culturali e progettuali; di ideazione di strumenti e processi d'intervento, servizi e modalità operative innovative; di promozione e programmazione di eventi culturali, formativi e laboratoriali.

Le attività sopradescritte sono sviluppate tramite la collaborazione attiva e partecipata di soci e socie, provenienti da diverse località del territorio nazionale ed europeo. Ognuna e ognuno di loro, con diverse specializzazioni, ha al proprio attivo anni di studi, ricerche ed esperienze negli ambiti d'applicazione dello scopo statutario dell'associazione. Vi sono professionisti del progetto urbanistico, architettonico ed oggettuale, docenti universitari, imprenditori, istruttori ed educatori, operatori del turismo, operatori del corpo dei V.V.F., giornalisti...

L'associazione ha all'attivo la partecipazione a gruppi di lavoro ministeriali e regionali, progetti di ricerca nazionali ed europei, collaborazioni con università, azioni di promozione culturale (seminari, convegni, corsi di formazione, laboratori esperienziali, pubblicazioni), gestione di servizi di secondo e primo livello rivolti a Pubbliche amministrazioni e cittadini, protocolli di collaborazione con associazioni di persone con disabilità e con Enti pubblici di diverso livello.

Nel 1997 il CERPA dà vita al suo progetto più longevo e ambizioso: il servizio C.R.I.B.A. – Emilia-Romagna (Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale) che la Regione Emilia-Romagna fece proprio e attivò nel 2000 per fornire un servizio di consulenza tecnico-normativa sui temi del benessere ambientale, accessibilità e inclusione. Sempre con la Regione ER vennero attivati i servizi C.A.A.D. provinciali (Centri per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico), dando così vita a una rete capillare di servizi a favore di Enti pubblici, professionisti e cittadini prevalentemente sui temi dell'ambiente domestico. Una rete composta dai servizi CAAD e da due centri di secondo livello: oltre al CRIBA già menzionato, anche il C.R.A. (Centro Regionale Ausili) gestito dall'Associazione AIAS².

Grazie a questa esperienza, nel 2011, il CERPA diede vita al Network di centri di riferimento territoriale che col CRIBA potessero condividere gli stessi scopi e gli stessi obiettivi.

La primaria funzione svolta dalla rete è quella della gestione della conoscenza che ogni centro possiede non solo in relazione al territorio di riferimento, ma anche e soprattutto in termini di criticità, soluzioni, riflessione tecnico-scientifica, ricerca ed esperienze maturate nella relazione con le realtà locali e regionali. La gestione della conoscenza ha la finalità di ridurre il più possibile il differenziale esistente fra le diverse realtà costituenti il territorio nazionale, territorio che si presenta disarmonico e disomogeneo sia per qualità che per quantità di soluzioni adottate.

Numerose ricerche, tavoli di lavoro e progetti vari vedono impegnato il CERPA su molti fronti e in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. Per approfondimenti e contatti:

CRIBA Emilia-Romagna <<https://www.criba-er.it>>

Rete CAAD Emilia-Romagna <<https://www.retecaad.it>>

CRA <<http://www.ausilioteca.org/cra>>

AIAS Bologna Onlus <<https://www.aiasbo.it>>

Un esempio su tutti è «Città Accessibili a tutti»: progetto pilota promosso nel 2016 dall'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) a cui collaborano altri importanti enti, fra questi il CERPA. Fino a oggi il progetto ha coinvolto e raccolto, attraverso azioni di ascolto e confronto, più di 200 esperienze eterogenee, sviluppate in Italia e riferite all'accessibilità ambientale, tramite il superamento e la non realizzazione di ostacoli di varia natura: architettonici, sensoriali, percettivi, intellettivi, culturali, sociali, economici, sanitari, di genere.

È un prodotto che si andrà implementando nel tempo, dato che il progetto si è ulteriormente sviluppato con altre azioni parallele: «Patto per l'Urbanistica» che vede coinvolte otto città capoluogo in un confronto sulle azioni di sviluppo urbano inclusivo; «Premio tesi e ricerche» che è al suo terzo anno di realizzazione. La ricerca, all'attuale stato dell'arte, è pubblicata nel quaderno 1.1.

Fra le molte azioni di promozione culturale, invece, in questa sede, preme ricordare il percorso formativo **MOLTEPLICIT(T)À - Spazi che accolgono relazioni in movimento**³, voluto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato, come prima edizione, nel 2019 e 2020, col patrocinio di INU Nazionale. L'intero ciclo formativo è stato sviluppato sia in presenza sia da remoto, raggiungendo differenti professionisti di diverse realtà regionali e nazionali.

Il percorso ha affrontato in modo approfondito **sei macro-ambiti tematici**⁴:

Contesto e Approccio Progettuale; Città di Tutt*; Edilizia; Turismo e Tempo Libero; Sicurezza e Prevenzione, Sicurezza in Emergenza; Automatismi, Domotica, ICT.

È da quest'attività che nasce la presente **collana di «quaderni»** che, facendo tesoro delle esperienze pregresse, dei saperi acquisiti e delle relazioni intessute, si rivolge primariamente ai progettisti pubblici e privati, ma non solo.

È un sogno nel cassetto, condiviso tra i soci e le socie e lo staff del CERPA, che finalmente si è concretizzato grazie alla Regione Emilia-Romagna, attenta promotrice delle trasformazioni culturali. Il piano dell'opera segue i macro-ambiti tematici individuati, che vanno a costituire sei sotto collane differenziate tramite propria specifica copertina.

3. Programma e materiali scaricabili nel sito del CRIBA Emilia-Romagna <<https://www.criba-er.it/archivio-formazione>>

4. Prima parte | moduli 1-3 <<https://www.criba-er.it/formazione/molteplacitt-lambiente-come-eco-sistema>>
Seconda parte | moduli 4-6 <<https://www.criba-er.it/formazione/molteplacitt-lambiente-come-eco-sistema-2>>



Ogni sotto collana raccoglie diverse pubblicazioni che non si limitano a informazioni tecniche, bensì sono strutturate in modo da diffondere la cultura della progettazione inclusiva (Progettazione Universale) in maniera semplice e snella, ma non per questo superficiale. Un approccio progettuale che supera sia l'applicazione acritica della norma, sia l'approccio singolare che non tiene conto del contesto complessivo, sviluppando un atteggiamento proattivo verso soluzioni inclusive in grado di contribuire alla realizzazione di strutture, infrastrutture e organizzazioni anche resilienti e sostenibili, in grado cioè di accogliere le sfide del buon vivere lungo tutto l'arco della vita.

I temi costituenti la collana saranno trattati da professionisti/e specificamente competenti, la maggioranza dei quali componenti dell'assemblea e dello staff del CERPA, oltre a professionisti/e esterni con cui nei decenni si è costruita una stretta rete di collaborazione, quale quella dei servizi regionali.

Oltre a questo Quaderno 0, introduttivo e propedeutico per l'intera collana, usciranno più di 20 pubblicazioni in formato .pdf accessibile⁵ scaricabili dal sito della Regione Emilia-Romagna e dai siti istituzionali del CERPA e CRIBA come per il presente testo.

Le pubblicazioni si concluderanno col Quaderno 00 che riporterà: il sommario di tutte le pubblicazioni; la raccolta di parole chiave con i rimandi ai singoli quaderni; la raccolta della normativa essenziale; la bibliografia e sitografia generale esposta per argomenti.

L'intera collana, più che offrire una risposta alle incertezze, perplessità e difficoltà che sempre accompagnano l'atto di progettare, vorrebbe offrire un insieme di sollecitazioni per portare il lettore ad interrogarsi su chi sono i futuri fruitori, quali esigenze esprimono, come il progetto può rispondere in termini di benessere bio-psico-sociale nello stare e muoversi nei luoghi antropizzati che compongono la quotidiana vita di ogni abitante.

Una progettazione di qualità, definendo il termine qualità, non può prescindere dall'aver presente che «[...] bisogna costruire per l'uomo affinché possa trovare nella costruzione architettonica, la gioia di sentirsi sé stesso come in un punto che sia il suo prolungamento e completamento» (cit. Eileen Gray).

5. Pubblicazioni realizzate con la collaborazione di UIC – Sez. Reggio Emilia.

03 L'APPROCCIO PROGETTUALE INCLUSIVO: IL CERVELLO ACCESSIBILE.

Alessia Planeta

INTRODUZIONE

Il "Cervello Accessibile" è un progetto nato nel 2012⁶ con l'obiettivo di stimolare un approccio nuovo, intervenendo sui punti di vista e sulla conoscenza, in modo che le azioni messe in campo non siano più solo un fare per includere, spesso seguendo passivamente norme o esperienza, ma derivino da un pensiero che nasce inclusivo. Il titolo del progetto è tratto da uno splendido articolo di Giorgio Genta, della Federazione italiana ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi)⁷, che scrive: "Certamente si può definire di moda – o per lo meno si auspica che diventi sempre più tale – quell'accessibilità intesa come un piccolo scivolo che rende percorribili alcuni gradini. Molto meno di moda, invece, è il pensare in maniera accessibile e magari agire di conseguenza, dando cioè accesso ai diritti, alle necessità e forse anche ai desideri di tutti...". Da questo progetto, sviluppato e sperimentato in diversi contesti, è derivato un vero e proprio concept formativo che parte dai processi cognitivi legati all'apprendimento – cioè come facciamo ciò che facciamo (e perché) – per arrivare a tradurre quanto attiene al paradigma della disabilità sul versante della progettazione accessibile, o meglio, sul versante del pensiero inclusivo, che è trasversale rispetto ai singoli ambiti e settori specifici.



+ Manifesto vincitore del concorso "Cervello Accessibile".
(Michele Ravanetti, 2012)

6. <<https://ilcervelloaccessibile.wordpress.com>>

7. <<http://www.abcitalia.org>>

Rendere accessibile il cervello vuol dire essenzialmente "guardare consapevolmente, che è già pensare e pensare consapevolmente, che è già progettare"⁸, alle esigenze, ai diritti e ai modi in cui le persone usano e vivono lo spazio.

Questo implica essere consapevoli delle abitudini, degli automatismi e degli stereotipi che riducono le persone, gli individui, a standard pressoché inesistenti, a immagini troppo spesso bidimensionali e piatte, volte a riprodurre acriticamente interventi come se si seguisse una ricetta standard.

Il concetto del "Cervello Accessibile", detto in altri termini, mira a rendere evidenti come le interpretazioni normative, le scelte tecniche e le azioni operative che compiamo derivino dalla nostra cultura, da ciò che abbiamo appreso e, soprattutto, dal contesto in cui lo abbiamo appreso. La visione del mondo in cui siamo nati e che abbiamo assorbito condiziona quindi ciò che guardiamo, ciò che riconosciamo e come agiamo, a prescindere dalla nostra maggiore o minore "sensibilità" al tema. Senza questa consapevolezza, le nuove informazioni che vengono acquisite attraverso corsi specifici presentano un vizio ab origine, in quanto tenderanno ad essere ricondotte a ciò che è già il nostro pensiero, anziché modificarlo; tali nuove informazioni potranno anche essere lette come ricette bell'è pronte, sequenze di passi da applicare, ma senza che venga operato un intervento di analisi critica del contesto da parte del progettista.

La visione della disabilità⁹, e quindi dell'accessibilità, ancor meglio dell'inclusione, che dobbiamo avere oggi nel 2022, richiede invece progettisti attenti, che attingono alla propria creatività e al proprio pensiero critico, che siano soprattutto in grado di analizzare i contesti e di pensare sia alle persone nella loro interezza bio-psico-sociale, sia agli spazi in termini di interazione facilitante.

ACCESSIBILITÀ, INTEGRAZIONE O INCLUSIONE. QUANDO LE PAROLE HANNO UN PESO.

Immaginiamo di organizzare una cena e che uno dei nostri invitati sia vegano. Abbiamo due strade di fronte a noi: possiamo preparare piatti vegani per l'ospite con "bisogni speciali", oppure possiamo preparare una fantastica e buonissima cena vegana per tutti i presenti. Nel primo caso parliamo di integrazione, nel secondo di inclusione. Superficialmente e dal di fuori la scelta sembra facile e ovvia, visto che siamo persone "sensibili", ma la realtà concreta è molto più ricca di sfumature. Se chi cucina è abile, esperto e soprattutto conosce i principi e le esigenze delle persone che fanno una scelta alimentare vegana, non avrà grossi problemi ad adattare le sue competenze e conoscenze per assemblare le materie prime in un modo gustoso e attraente anche se meno vicino alle sue abitudini ed esperienze. Se però il nostro chef non ha una conoscenza approfondita del mondo vegano e non è propriamente un cuoco professionista si sentirà più a suo agio investendo il tempo che ha a leggere una ricetta e a preparare piatti ad hoc per l'ospite, riservando i suoi cavalli di battaglia agli altri.

8. Falcinelli R. (2011), *Guardare, pensare, progettare. Neuroscienze per il design*, Stampa alternativa & Graffiti.

9. Cfr. Schianchi M. (2009), *La terza nazione del Mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà*, Serie Bianca Feltrinelli, Feltrinelli Editore.

Le cose cambiano però se l'ospite vegano è importante per chi lo ha invitato, può essere il suo capo o la persona di cui è innamorata. In questo caso il coinvolgimento emotivo diretto porterà il nostro cuoco a porre le esigenze dell'ospite al centro per farlo sentire incluso e apprezzato. Qualunque siano le sue capacità culinarie investirà molto tempo e molte energie per creare una cena ottima per tutti, senza distinzioni.

Infine un altro aspetto che potrebbe determinare la scelta riguarda i pregiudizi, termine qui usato con connotazione del tutto neutra, che indica l'idea astratta e sintetica che tutti noi abbiamo di un qualcosa di complesso. Se il cuoco, pur capace e competente, considera la scelta vegana con qualche connotazione negativa, un vezzo, una moda, una privazione di gusto e piacere, insomma qualcosa di lontanissimo dalla sua visione personale, tenderà a preparare qualcosa di buono per il suo ospite speciale ma creerà una cena in linea con la sua idea di "mangiare bene" per gli altri.

Naturalmente il cuoco o la cuoca di cui parliamo farà la sua scelta senza fare caso ai motivi elencati sopra: sarà una scelta prevalentemente inconsapevole che porterà all'integrazione o all'inclusione dell'ospite *alieno*.

Abbiamo l'integrazione quando creiamo uno spazio, un servizio, un allestimento ad hoc per qualcuno che ha esigenze diverse dallo standard per cui, da un lato, permettiamo alla persona di usare quello spazio o servizio, dall'altro manteniamo e a volte sottolineiamo una diversità, un essere "altro". L'esempio classico è l'entrata separata per persone con sedia a rotelle o l'altalena-gabbia, spesso lontana dalle altre altalene, che nessun bambino normodotato userà mai.

Si ha inclusione invece quando permettiamo alle persone di partecipare "in condizioni di uguaglianza con gli altri" alle attività della vita, che sia una cena o la visita ad un parente in ospedale o l'andare a prendere il caffè nel bar che lo fa buono e non per forza nell'unico che ha la rampa.

L'esempio della cena ci fa capire come, indipendentemente dalla nostra volontà e sensibilità, ci sono degli ostacoli alla progettazione inclusiva in generale e, nel nostro caso, alla progettazione inclusiva dello spazio costruito e allestito. Questi ostacoli possono essere rimossi solo partendo da una consapevolezza diversa del concetto di disabilità e non da ultimo delle sue implicazioni in termini di interpretazione della normativa e pratica progettuale. Vediamo di prendere in esame dapprima quali siano questi ostacoli, derivanti dalla visione di disabilità in cui siamo cresciuti, e poi a seguire cosa comporta questa nuova visione di disabilità.

GLI OSTACOLI ALLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA

Va innanzitutto premesso che le riflessioni che seguono sono frutto di più di 20 anni di attività del CRIBA e, detto in termini numerici, di numerose consulenze tecniche fornite (in media 250 all'anno) e di svariati incontri formativi con tecnici progettisti (almeno 100 persone formate ogni anno). Durante questi anni tecnici pubblici e privati hanno posto questioni inerenti all'interpretazione della normativa, alla realizzazione di soluzioni tecniche, alla scelta di prodotti e materiali. Nei seminari e nei laboratori sono stati formati progettisti, anch'essi pubblici o privati, oltre a studenti delle scuole superiori e universitari (sulla progettazione edilizia e sulla comunicazione inclusiva).

A prescindere da formazione, esperienza ed età, l'immagine prevalente della disabilità, se non si ha esperienza diretta di prima mano, come pure l'atteggiamento nei confronti della normativa, sono molto simili, frutto di un processo costante di riduzione che permane da decenni, e sono questi i primi ostacoli alla progettazione inclusiva.

La visione del mondo in cui siamo cresciuti, la cultura di un determinato periodo storico ci condizionano e caratterizzano molto più di quello che pensiamo, condizionando il modo in cui agiamo, rispondiamo e interpretiamo norme, bisogni e richieste. La nostra cultura, nel senso ampio del termine, ci informa, conforma e a volte deforma, portandoci a comportamenti considerati naturali e "buoni", perché conformi alla visione del mondo in cui ci troviamo.

Ogni grande tema scientifico, sociale, etico ed economico ha un suo modello di riferimento di valore fondamentale, un sistema di pensiero che si concretizza in parole, leggi, comportamenti corretti, strumenti e tecniche. Questo modello è chiamato paradigma e gli effetti che produce li possiamo considerare come la nostra "mentalità" riguardo a quel tema.


Il paradigma della disabilità si è modificato nei secoli, come anche quello dell'omosessualità, del concetto di lavoro e di ambiente e con esso la "mentalità" delle persone, l'atteggiamento, le leggi, i comportamenti e così via.

Per esempio nell'antica Grecia e nella Roma latina la disabilità genetica era de-

formità e bruttezza anche morale, da eliminare subito; per questo un illustre filosofo come Seneca poteva affermare tranquillamente: "Soffochiamo i feti mostruosi, ed anche i nostri figli se sono nati minorati e anormali, li anneghiamo, ma non è ira, è ragionevolezza separare gli esseri inutili dai sani".

Con ogni probabilità, se fossimo nati in quel contesto avremmo ragionato così e avremmo agito conseguentemente anche nei confronti dei nostri figli, senza sensi di colpa o attaccamento, perché non-persone.

È quindi molto importante conoscere il paradigma della disabilità in cui siamo cresciuti e in cui i professionisti della progettazione hanno maturato le loro conoscenze ed esperienze perché questo condiziona in modo fondamentale e del tutto inconsapevole la loro lettura del contesto e l'organizzazione degli strumenti e delle risposte progettuali.



+ Manifesto secondo classificato del concorso "Cervello Accessibile".
(*Francesco Gandolfi, 2012*)

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato differenti strumenti di classificazione inerenti l'osservazione e l'analisi delle patologie organiche, psichiche e comportamentali delle popolazioni, al fine di migliorare la qualità della diagnosi di tali patologie.

La visione dell'OMS ha presto varcato i confini dell'ambito sanitario per porsi come sintesi del paradigma della disabilità. Il paradigma attuale si basa sull'ICF, International Classification of Functioning, pubblicato nel 2001, di cui parleremo più avanti, ma il paradigma in cui siamo cresciuti e sui cui principi e stereotipi agisce la maggior parte di chi ha parte attiva nella costruzione del mondo in cui viviamo tutti noi, incluse le persone con disabilità, - insegnanti, tecnici, amministratori, politici, progettisti - è ancora quello degli anni '80, derivante dalla precedente classificazione OMS nota sotto il nome di ICIDH (Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità ed Handicap).

Questa classificazione, finalizzata ad essere uno strumento di studio e analisi, è caratterizzata da tre componenti fondamentali, attraverso le quali vengono analizzate e valutate le conseguenze delle malattie:

- la menomazione, come danno organico e/o funzionale;
- la disabilità, come perdita di capacità operative subentrate nella persona a causa della menomazione;
- svantaggio (handicap), come difficoltà che l'individuo incontra nell'ambiente circostante a causa della menomazione.

L'ICIDH è stato un passaggio rivoluzionario dal modello medico precedente, per il quale la disabilità era solo questione sanitaria, al modello medico-sociale. Già a partire dagli anni '80, infatti, si era introdotto il concetto di handicap come svantaggio derivante (o creato) dalle norme sociali e dall'ambiente, costruito e non. Il problema dell'ICIDH però era la classificazione sulla base del limite, della menomazione e della patologia, che ha contribuito al perdurare di una visione della disabilità molto ridotta, caratterizzata da un'idea tanto precisa quanto stereotipata della disabilità che si accompagna ad atteggiamenti, abitudini e pratiche lavorative che costituiscono, oggi, gli ostacoli alla progettazione inclusiva di ambienti, norme, servizi e attività. Questa idea, va ribadito costantemente, non ha nulla a che fare con la sensibilità e la buona fede individuale, in quanto è stata assimilata con le normative, la scuola, i programmi tv, le prime esperienze lavorative: con tutto ciò che crea una mentalità ed opera per lo più in modo inconsapevole.

→ La disabilità.

Qual è l'immagine prevalente della disabilità? Quella che ancora vediamo in televisione negli spot di raccolta fondi per la ricerca: la persona con disabilità viene "assorbita" dalla sua patologia, dalla sua menomazione e ricondotta ad essa e al limite da compensare. Dato che le parole hanno un peso, riflettiamo sul fatto che la persona non ha un handicap ma è handicappata o è disabile e l'obiettivo diventa quello di compensare il limite della sua menomazione. La disabilità percepita è quasi esclusivamente quella motoria, la sedia a rotelle, mentre quella visiva viene ridotta alla cecità assoluta.

Ipovisione, ipoacusia e le limitazioni derivanti dall'età anziana non vengono spesso considerate come disabilità né si riconoscono come barriere gli ostacoli posti dall'ambiente alle persone con disabilità intellettive.

Si parla infine di bisogni speciali che si devono soddisfare con previsioni ad hoc contenute nella normativa tecnica specifica, ad integrazione della progettazione ordinaria.

Nonostante i grandi cambiamenti già apportati nel 1989 e poi nel 1992 con la legge 104, permane l'errata identificazione della "persona disabile =sedia a rotelle= handicappato".

→ **L'accessibilità.**

Questo concetto, malgrado la definizione contenuta già nel D.M. 236/1989¹⁰, è stato nella pratica ridotto a sinonimo di raggiungimento di un luogo mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un museo quindi è considerato accessibile se una persona, che si muove usando la sedia a rotelle, può raggiungerlo ed entrarvi; ma non si pensa, ad esempio, all'altezza del desk della biglietteria, delle teche e della segnaletica descrittiva o di indicazione, che pure sono previste e prescritte già nella normativa tecnica di settore. Inoltre un progressivo processo di riduzione ha portato a considerare solo le indicazioni e le misure che sono contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 236/1989, come se il mero rispetto delle misure garantisse già il raggiungimento dell'accessibilità. L'atteggiamento, comprensibile, del progettista sia pubblico che privato è dato soprattutto, se non esclusivamente, dal tendere a delegare ogni questione relativa all'accessibilità al rispetto della normativa, limitando di fatto la prerogativa di analisi di contesto e di giudizio critico propria della professione.

→ **La normativa.**

La normativa esistente rappresenta quindi sia un facilitatore che un ostacolo alla progettazione inclusiva. Sembra un paradosso, ma in realtà la lettera della normativa è ancora una buona guida per il raggiungimento degli obiettivi posti dal nuovo paradigma, ma la sua conoscenza e interpretazione ne costituiscono l'ostacolo principale. Perché? Innanzitutto bisogna chiarire quale sia effettivamente la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, che non si può oggi limitare al D.M. 236/1989. Oggi il corpo delle prescrizioni deve necessariamente essere letto e compreso alla luce dei principi e degli obiettivi posti dalla L. 18/2009, la legge che ratifica nell'ordinamento italiano la Convenzione Onu per i Diritti delle Persone con disabilità, di cui parleremo più avanti, ma in ogni caso vi sono prescrizioni o indicazioni sull'accessibilità, contenute in norme diverse dal D.M. 236/1989, che devono essere conosciute, applicate in toto o utilizzate per guidarne l'interpretazione.

- a. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La lettura degli articoli della legge, che investono tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, colpisce per la somiglianza degli obiettivi, e quindi delle prestazioni attese, con quelli oggi posti dalla L. 18/2009. Ma la L. 104/1992 viene ricordata per l'integrazione scolastica e meno per l'accessibilità di edifici e servizi pubblici e privati aperti al pubblico.

10. Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 è il decreto applicativo della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*. Comunemente si parla di rispetto della L. 13/1989 quando ci si riferisce alle prescrizioni contenute nel D.M. 236/1989 che amplia il campo di applicazione agli edifici aperti al pubblico e alle cui specifiche tecniche rimanda il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*.

Se molti, infatti, conoscono l'articolo 24 per la disciplina del cambio di destinazione d'uso, pochi ricordano il comma 7 che recita: "tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili".

Il comma 8 inoltre dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Altrettanto importante è l'articolo 23 che prevede al comma 3: "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate".

Il comma 5 è poi fondamentale perché non fa riferimento alla normativa tecnica ma ad un concetto più importante, la non discriminazione: "Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983 n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi".

Già nel 1992 era chiaro che la mancata accessibilità di strutture ricettive ed altri pubblici esercizi, a prescindere dal rientrare nel campo di applicazione del D.M. 236/1989, si configura come discriminazione contro la persona. Questo concetto ha trovato espressione giuridica di tutela con la legge del 1° marzo 2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".

- b. Legge 1° marzo 2006 n. 67. Questa legge, che prevede che la persona con disabilità, o un'associazione di persone con disabilità, possa adire direttamente il tribunale anche senza la mediazione di un avvocato, inserisce la nozione di discriminazione indiretta, che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

In base a questa legge sono state sanzionate situazioni a norma ai sensi del D.M. 236/1989: un cinema multisala le cui poltrone per persone con disabilità erano in prima fila, quindi scomode; molte banche i cui bancomat non erano accessibili; studi medici e dentistici non accessibili e Bed and Breakfast e affittacamere (che non rientrano nemmeno nella definizione di struttura ricettiva).

Il concetto che l'ambiente possa discriminare è fondamentale ed è in linea con il Trattato di Lisbona che, dal 2009, è la norma costitutiva dell'Unione Europea. Il trattato inserisce la non discriminazione come clausola orizzontale in tutte le politiche UE e la traduce sia nella dimensione culturale che in quella fisica, strutturale. Se, da un lato, è chiaro che una visione ampliata e prestazionale della normativa esistente può essere un facilitatore, dall'altro non è possibile non sottolinearne i limiti oggettivi, sia a livello di testo che di interpretazione.

Innanzitutto il D.M. 236/89, soprattutto nella parte prescrittiva, va rimodulato. Risente, nella sua stesura, del peso maggiore che ebbero in quel periodo le associazioni dei disabili motori ed è del tutto privo di indicazioni specifiche riguardanti l'orientamento, aspetto fondamentale per tutte le tipologie di persone, particolarmente nei grandi spazi pubblici, basti pensare agli ospedali (nel caso di persone con disabilità intellettiva, dei loro accompagnatori, degli stranieri e delle persone anziane, facilitare l'orientamento è una questione di non discriminazione, prima ancora che di accessibilità).

Il tempo ha dimostrato che i servoscala, ben descritti dal D.M. 236/1989 e assai impiegati dai tecnici, sono oggetti spesso inutili e sempre discriminanti e che la pendenza della rampa all'8% la rende di fatto inutilizzabile in autonomia, a meno di non essere atleti paralimpici.

Altra questione critica è l'ascensore, che, nella tipologia edilizia prevalente in Emilia Romagna, può non essere installato nel pieno rispetto della legge. La metà delle richieste di consulenza al CRIBA riguardano proprio controversie condominiali, il che sta a dimostrare come l'inserimento differito dell'ascensore si risolva nella maggior parte dei casi in una prigionia in casa.

Inoltre la tecnologia, nei 34 anni di vita del D.M. 236/1989, ha fatto molti progressi e quindi le norme su ascensori e piattaforme elevatrici sono superate; a volte si arriva a situazioni paradossali, come quella di una ditta che produce piattaforme elevatrici moderne, che non hanno bisogno che si tenga il pulsante sempre premuto (cosa che le rende accessibili per chi ha poca forza o controllo negli arti superiori) e che vanno un po' più veloci di quanto previsto dall'articolo 8.1.13 (e dalla successiva EN 81-41). Ebbene, questa ditta si è vista contestare dall'Agenzia delle Entrate l'aver applicato l'IVA al 4% in quanto la piattaforma "non essendo a norma" non poteva essere considerata un ausilio per persone con disabilità.

Questa interpretazione non è praticabile alla luce dello stesso D.M. 236/1989 che, all'articolo 7.3 istituisce la possibilità di derogare alle sue stesse prescrizioni, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prestazionale previsto anche con soluzioni tecniche difformi. Resta però vero che da un lato la domotica, con nuovi tipi di sedie a rotelle più performanti e con ingombri diversi da quelli previsti nel 1989, e dall'altro soprattutto le esigenze di alcuni tipi di disabilità intellettiva che mettono in luce nuove barriere, rendono indispensabile un approccio critico al D.M. 236/1989 e una lettura analitica di ogni specifico contesto al di là della norma.

Infine non va sottovalutata l'interpretazione, che si basa su una percezione spesso restrittiva della norma stessa. Molti Comuni richiedono ancora la presenza di un disabile certificato per poter applicare le deroghe sulle distanze previste dalla L. 13/1989, quando è la stessa legge a definire barriere architettoniche "gli ostacoli alla mobilità di chiunque, ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria, permanente o temporanea"¹¹.

11. Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n° 236, articolo 2, Definizioni:

Ai fini del presente decreto:

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Discriminatoria e restrittiva è anche la normativa emanata da alcune Regioni, che consente la non applicazione delle prescrizioni a studi professionali, ambulatori medici e studi dentistici sulla base che del fatto che, dando loro facoltà di stabilire gli orari di apertura, spesso non possono essere considerati spazi privati aperti al pubblico, contraddicendo in ciò la legge nazionale, che prevede che siano accessibili gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive¹². Questi sono solo alcuni esempi, ma dietro ogni consulenza, ogni richiesta ogni progetto ci sono persone, storie individuali di cittadini, e sono molti, che dalla progettazione di edifici, norme, servizi, politiche, possono essere facilitati e resi attivi e partecipi oppure discriminati, limitati o esclusi.

IL NUOVO (?) PARADIGMA DELLA DISABILITÀ E GLI STRUMENTI DELLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA.

Da quanto detto sopra è evidente che già nel 1989 il Legislatore intendeva utilizzare il concetto di "disabilità" nella giusta accezione, sottendendo che tale concetto riguarda la "sfera delle attività". La L. 104/1992 definisce in maniera univoca il concetto di disabilità come "ogni limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel mondo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano" (il D.M. 236/1989 specifica "in autonomia e sicurezza").



+ Manifesto del concorso
"Cervello Accessibile".
(Diana Ghizzoni, 2012)

12. Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n° 236, articolo 3.3 lett. b

In parole più semplici, si comprende che l'anziano, la donna incinta, il bambino in quanto tale, lo straniero che non conosce bene la nostra lingua è, dal diritto, considerato a pieno titolo una persona che in determinate condizioni può essere disabile o, come è più corretto secondo il concetto di disabilità del 2022 può essere disabilitato dall'ambiente. Il paradigma attuale della disabilità: è desunto dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), emanata dall'OMS nel 2001, e riconosciuta da 191 Paesi, per classificare il funzionamento e la salute delle persone, classificazione che sostituisce la precedente, basata sulle menomazioni, le disabilità e gli handicap (ICIDH).

Due sono le innovazioni culturali rivoluzionarie dell'ICF:

1. considerare il funzionamento di ogni persona in rapporto alla sua condizione di salute. Si analizza cioè cosa può fare e non ciò che non può fare, le opportunità e non i limiti.
2. considerare la disabilità come il risultato dell'interazione fra la condizione di salute di una persona e i fattori contestuali con cui essa si relaziona. La disabilità non è una condizione intrinseca della persona, ma può variare, aumentando o diminuendo a seconda delle condizioni ambientali in cui si trova.

Da ciò derivano due importanti conseguenze:

- a) L'universalismo: la classificazione non ha per oggetto un gruppo ristretto di individui ("persone con disabilità"), ma tutte le persone che, in una fase limitata o duratura della vita, hanno uno stato di salute che in un contesto ambientale sfavorevole può generare la disabilità.
- b) L'importanza dei fattori contestuali: la disabilità non è una condizione dell'individuo, ma l'esito di una interazione nella quale i fattori contestuali concorrono a modificare il benessere della persona negativamente (barriere) o positivamente (facilitatori).

Quindi, nella consapevolezza di ciascuno di noi di essere "ambiente" per ciascun altro, comprendiamo la responsabilità che assumiamo nell'essere barriera o facilitatore per gli altri. Questa importante rivoluzione culturale è stata completamente accolta dalla Convenzione ONU per i Diritti delle persone con Disabilità e recepita nell'ordinamento dello Stato italiano con la L. 18/2009. Tale legge individua e precisa diritti esigibili, riassunti nella finalità generale di favorire la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società delle persone con disabilità. Coerentemente con la visione dell'OMS, la Convenzione definisce la disabilità come prodotto della relazione tra persona, con la sua unica condizione di salute fisica e psicologica, e ambiente edificato, culturale e sociale. I singoli articoli riguardano la rimozione di tutte quelle barriere, incluse quelle legate al pregiudizio e alla discriminazione, che ostacolano la partecipazione e l'adozione di strumenti, pratiche e disposizioni che generano facilitatori alla piena inclusione.

Questa è la nuova visione della disabilità, il nuovo paradigma che produce e ha già prodotto effetti a livello normativo, giurisprudenziale e anche a livello di comunicazione¹³,

13. A partire dagli Stati Uniti d'America con A.D.A. – Americans with Disabilities Act, approvata da Congresso nel 1990 e negli anni aggiornata al fine di renderla più efficace e rispondente alle richieste provenienti dalle persone con disabilità (alle spalle di questa legge esistono altre due norme dai contenuti simili, una del 1968 l'Architectural Barriers Act, l'altra del 1973 il Rehabilitation Act). L'Unione Europea si è dotata della norma UNI CEI EN 17210:2021 "Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito – Requisiti funzionali", entrata in vigore nel febbraio del 2021, è basata in massima parte sulla 21542:2021 "Edilizia - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito" che è in corso di revisione.

ma il solo conoscerla non sposta di un millimetro le nostre pratiche, le nostre abitudini consolidate e automatiche, in pratica il nostro approccio. Gesù nel Vangelo dice che non si può mettere vino nuovo in otri vecchi perché si spaccano (Luca 5,25-6,8), e Lui, che ha dato inizio ad un paradigma che resiste da 2000 anni, intendeva dire che una nuova visione richiede nuovi approcci, nuove tecniche e strumenti, altrimenti non si ottengono risultati, anzi, addirittura si può essere controproducenti. Vediamo allora le conseguenze che il nuovo paradigma della disabilità deve avere sul concetto di disabilità e di accessibilità e sulla normativa e la sua interpretazione.

→ **La disabilità.**

La Convenzione ONU, in tutti i suoi 33 articoli, non parla mai di disabili o di handicappati, parla di persone con disabilità. E non è solo una sottigliezza lessicale. La condizione di salute è parte della varietà umana, la centralità è della persona. Parliamo di persone che, data la loro condizione di salute, possono avere una maggiore o minore disabilità a motivo dell'interazione con l'ambiente edificato, sociale, politico, economico e culturale in cui si trovano. Quindi è l'ambiente a determinare quanto una persona sia disabile, non la sua condizione di salute. Un ragazzo paraplegico o amputato in un paese povero può vivere recluso, in Italia può fondare (e di fatto ha fondato) la Nazionale di Calcio Amputati e giocare a calcio con i normodotati.

Due bambine con stesso identico tipo di Sindrome di Down, della stessa età e della stessa città, hanno livelli di disabilità completamente diversi se una è cresciuta in una famiglia iperprotettiva e l'altra in una famiglia che l'ha stimolata e spinta all'autonomia, dandole strumenti e opportunità.

L'esperienza del Covid-19 ci ha insegnato quanto le persone anziane senza competenze e strumenti tecnologici siano più disabili di anziani, persino in condizioni di salute peggiori, che però avevano a disposizione servizi, competenze e conoscenze. E questo è un discorso che si può fare anche per persone non anziane e in condizioni di salute normali.

La disabilità quindi si genera nella sfera delle attività, quando una persona, che ha una problematica di salute fisica, psichica, intellettuale o sensoriale a lungo termine non può fare, essere o esprimersi come il suo funzionamento le consentirebbe a causa dell'ambiente che la limita.

Quindi al centro della progettazione inclusiva c'è la persona nella sua individualità di soggetto bio-psico-sociale, non astratte categorie standard. Non esistono bisogni speciali ma bisogni (e desideri) comuni a tutti gli esseri umani: giocare, mangiare, amare, muoversi, curarsi. Sono le risposte, a volte e solo a volte, a dover essere speciali.

→ **L'accessibilità e l'approccio progettuale inclusivo.**

La definizione contenuta nella Convenzione ONU (L. 18/2009), che pone come obiettivo la piena partecipazione delle persone con disabilità in condizioni di uguaglianza con altri, ci aiuta molto a pensare all'accessibilità in termini di pianificazione, valutazione e soprattutto vivibilità dei luoghi.

Ci aiuta anche a ripensare al concetto di barriera: l'ambiente ha un'importanza che prescinde la certificazione formale della disabilità. Le scale non diventano barriera se c'è una persona con disabilità che deve usarle, le scale creano disabilità di per sé perché esistono condizioni di salute (fisica o psicologica) che non permettono di usarle per raggiungere i propri obiettivi.

Un ambiente non inclusivo può ridurre significativamente la qualità di vita (e quindi aumentare la disabilità) di una persona la cui condizione di salute non porterebbe ad una certificazione formale o comunque non ad una percentuale elevata. Ecco perché l'obiettivo non è e non può essere la rimozione delle barriere (approccio singolare e puntuale), ma la creazione di un ambiente facilitatore.

Cos'è quindi l'accessibilità? In realtà niente di diverso da quello che dice il vocabolario e che è ben definito già nel D.M. 236/1989: **è la possibilità di raggiungere, ottenere e comprendere qualcosa facilmente e comodamente, in autonomia e sicurezza.** La convenzione ONU non parla di progettazione accessibile ma di progettazione universale, definendola "come la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate"¹⁴. "Progettazione universale" non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità, ove siano necessari. Non significa progettare per tutti, frase astratta e inapplicabile nei fatti, significa progettare consapevolmente per una gamma di funzionamenti che sia la più ampia possibile per soddisfare bisogni uguali per tutti. Al centro ci sono le persone con i loro bisogni, qualsiasi sia la loro condizione di salute e il loro funzionamento, cioè il loro modo di fruire e comprendere lo spazio edificato e allestito.

Ovviamente lo stesso discorso vale per la progettazione di servizi, politiche, attività e materiali didattici e qualunque cosa rientri nella nozione di "ambiente" come contesto di vita.

Tutti siamo, infatti, ambiente per qualcun altro, quindi tutti abbiamo una responsabilità personale nell'essere facilitatori o diventiamo barriera: il modo con cui rispondiamo allo sportello, redigiamo o valutiamo un progetto, impatta su qualcun altro e potrebbe renderlo ancora più disabile.

La prima considerazione che consegue è che non ci si può accostare ad alcun tipo di progettazione in modo meccanico, con soluzioni standard, pensando che basti la conformità alla legge. La stessa definizione di disabilità ci porta a concludere che, così come le persone non sono tutte uguali, così non è possibile categorizzare le persone con disabilità. **Quindi la progettazione inclusiva deve essere necessariamente multidisciplinare e integrata.**

Ogni ambiente, ogni spazio, ogni servizio, deve essere letto alla luce della tipologia di persone che lo abiteranno e dei loro bisogni, modi d'uso e finalità. Ogni territorio, ogni città, ogni edificio pubblico ha caratteristiche sociali, morfologiche e architettoniche peculiari, così come l'utenza che lo abita o lo frequenta. L'accurata analisi del contesto permette di capire e individuare le diverse esigenze in modo da poter acquisire le informazioni migliori da fonti competenti.

Nessun progettista può essere tuttologo, né possiamo chiedere all'ambiente costruito di rispondere da solo a tutte le richieste della varietà umana. Ogni intervento sull'ambiente, perché sia inclusivo, deve riguardare struttura e organizzazione, per permettere l'integrazione di tutti i fattori ambientali coinvolti, l'edilizia certo ma anche, e abbiamo visto molto spesso, gli arredi, le tecnologie, le procedure e la comunicazione.

14. Articolo 2. Definizioni.

Si tratta di un nuovo approccio progettuale che sposta il focus dalla singola emergenza ad una visione di insieme, che forse prevede tempi più lunghi, ma permette di incrementare l'efficacia e l'efficienza; questo significa anche abbattimento dei costi nel medio e lungo periodo.

Solo il dialogo tra tutti gli elementi che formano un ambiente, e le professionalità coinvolte, possono assicurarne la dimensione inclusiva così come è prevista e descritta dalla normativa attuale.

→ La normativa

La normativa rimane quella prodotta e nata con il vecchio paradigma, con i suoi limiti già visti e le potenzialità che vedremo più sotto. Ma va integrata con la L. 18/2009, cioè la Convenzione ONU che la sostiene e la informa di sé, definendone l'interpretazione. Di fatto la L. 18/2009 ha già prodotto i suoi effetti nella giurisprudenza italiana, divenendo criterio interpretativo di sentenze che hanno prodotto degli effetti anche sulla normativa edilizia, chiarendo di fatto che l'applicazione della norma non esenta dal raggiungimento degli obblighi di risultato posti dalla legge internazionale.

Oggi la normativa sull'accessibilità è composta principalmente dalla L. 13/1989, il D.M. 236/1989, la L. 104/1992, il D.P.R. 503/1996, a cui si aggiunge, per completezza e coerenza con l'approccio che prevede la pianificazione, la Legge 28 febbraio 1986 n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)" che ha introdotto i P.E.B.A.¹⁵. Il criterio orientativo e interpretativo di queste norme non può che essere la Convenzione ONU, di cui riportiamo qui di seguito gli articoli principali:

- **Art 1. comma 2**
Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.
- **Articolo 2. Definizioni**
"Progettazione universale" indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
- **Articolo 4. Obblighi generali**
1 (...) gli Stati si impegnano a:
 - d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- **Articolo 9. Accessibilità**
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita su base di eguaglianza con gli altri, gli Stati membri prendono misure appropriate per assicurare l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

15 I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. L'art. 24, comma 9, della L. 104/1992 ha poi esteso la pianificazione accessibile anche allo spazio pubblico, con l'introduzione dei P.A.U. – Piano di Accessibilità Urbana.

Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- a) edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro
 - b) servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza
2. Gli Stati Parti inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
- a) sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico
- **Articolo 5. Non discriminazione**

2. Gli Stati Parte devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità (...)

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli¹⁶.
 - **Articolo 19. Vita indipendente**

1. Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone (...) anche assicurando che:

 - (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

GLI STRUMENTI DELLA PROGETTAZIONE INCLUSIVA E COME USARE IL D.M. 236/1989, QUESTO SCONOSCIUTO.

Sintetizzando quanto detto finora appare evidente che gli strumenti della progettazione inclusiva non sono solo quelli derivanti dalla normativa tecnica ma comprendono:

16. Secondo la stessa Convenzione "per 'accomodamento ragionevole' si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali". Gli esempi più diffusi di accomodamento ragionevole si hanno in ambito lavorativo e prevedono l'adattamento degli spazi e delle attrezzature, dei ritmi e orari di lavoro, la ripartizione dei compiti e la previsione di una formazione specifica per permettere l'inserimento e la permanenza nel luogo di lavoro della persona con disabilità. Nell'art. 5 della Direttiva 2000/78/Ce (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si specifica che "per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni".

1. L'approccio progettuale inclusivo¹⁷, un approccio multidisciplinare e integrato che tende alla progettazione di un ambiente facilitatore per il maggior numero di funzionamenti, e quindi di modi d'uso, possibili. Un approccio in cui l'accessibilità, nel senso più ampio visto finora, è caratteristica dell'ambiente sin dalla sua lettura e ideazione, non qualcosa da aggiungere a progetto finito;
2. Gli esperti di materia: associazioni, specialisti, esperti che possano fornire informazioni aggiornate e specifiche per ogni singolo tipo di progetto;
3. La normativa, che non comprende solo la L. 13/1989 ma anche le altre norme già esaminate e che deve essere letta alla luce degli obiettivi e della visione della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità;
4. I principi dell'Universal Design, esplicitamente richiamati dalla succitata Convenzione come "progettazione universale", il cui inserimento va incoraggiato nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;
5. Il D.M. 236/1989 che però va riletto interamente e utilizzato con il "cervello accessibile" cioè alla luce della visione della disabilità e dell'accessibilità prevista dal nuovo paradigma.

Sembra un'iperbole definire sconosciuta una norma seguita e applicata da 32 anni, ma in base al principio, ben noto in psicologia cognitiva, in base al quale qualcosa di familiare e quotidiano diventa ben presto invisibile e scontata, lo strumento base dell'accessibilità è, in effetti, poco conosciuto nel suo spirito e nella sua previsione di utilizzo. È importante ribadire che non si parla di interpretazione forzata del decreto ma di comprendere lo spirito e le intenzioni già presenti nel legislatore del 1989, che diventano immediatamente evidenti alla luce del nuovo paradigma.

Innanzitutto bisogna riesaminare l'intera struttura del decreto che risulta così composto:

Art.1 Campo di applicazione

Le prescrizioni del decreto si applicano agli "edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione, alla ristrutturazione degli edifici privati, anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto e agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti".

Art. 2 Defnizioni

L'accessibilità è definita come raggiungimento dell'edificio e delle sue unità immobiliari, ingresso agevole e utilizzo sicuro e in autonomia di spazi e attrezzature.

Le barriere architettoniche sono definite come

- ostacoli fisici alla mobilità di chiunque;
- ostacoli alla comoda e sicura fruizione di parti, attrezzature o componenti
- ostacoli all'orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi

Vediamo quindi che considerare l'accessibilità con i verbi "raggiungere", "utilizzare" e "comprendere" è già previsto e ben esplicitato nel decreto e questi sono gli obiettivi per tutti gli spazi per cui è prevista l'accessibilità, che sono elencati al successivo Art.3.

17. Cfr. <<https://medium.com/uxlab-it/design-inclusivo-perch%C3%A9-il-design-pu%C3%B2-fare-la-differenza-81fb075534bb>>

FOCUS: il servoscala



Il servoscala è un mezzo di superamento dei dislivelli consentito e disciplinato, nelle sue specifiche tecniche dal decreto. In passato è stato ampiamente utilizzato in edifici pubblici e aperti al pubblico in quanto soluzione meno costosa di una piattaforma elevatrice. Il tempo ha dimostrato che, di fatto, resta spesso inutilizzato, si usura e rompe spesso, specie in esterni e reperire chi è deputato a manovrarlo richiede tempo. Di fatto è uno strumento che non si può utilizzare in autonomia (uno dei criteri dell'accessibilità) e che discrimina, perché prevede tempi e modalità di accesso differenziati rispetto a quelli delle altre persone; inoltre, in contesti come un ospedale o una scuola la differenza in sé è una barriera.

Art. 3. Criteri generali di progettazione

I criteri generali di progettazione ci danno poche norme che devono essere rispettate da tutti gli interventi che rientrano nel campo di applicazione del testo.

I criteri generali di progettazione sono importantissimi.

QUESTIONE APERTA: edifici plurifamiliari privi di parti comuni (villette a schiera).

Questa tipologia edilizia è molto comune nel territorio regionale ed è quella che, nelle consulenze del CRIBA, ricorre molto spesso per problemi legati alla reale adattabilità. Di frequente l'accesso all'edificio avviene attraverso degli scalini che conducono alla porta di ingresso. Poiché non si tratta di parti comuni, è prassi considerare anche l'accesso all'edificio come soggetto all'adattabilità. L'articolo 3.2 esplicita:

L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

b) le parti comuni.

Questa distinzione può sostenere l'interpretazione che, anche se rientrante nella proprietà privata, anche l'ingresso all'abitazione dovrebbe essere accessibile.



Case a schiera a Greeley, Colorado (USA), con gradini per accedere alla porta di ingresso
(365 Real Property Management)



Case a schiera con percorso di ingresso in piano (Laura Chiaramonti Immobiliare)

Sono impositivi, obbligatori, e definiscono il risultato atteso, il livello di performance dello spazio che le specifiche tecniche (gli articoli 8-9) aiutano a conseguire ma non esauriscono. Nell'articolo 3 e relativi commi, troviamo la definizione di accessibilità, visitabilità e adattabilità e un elenco di tipologie di luoghi che devono essere accessibili o adattabili. Già l'attenta rilettura di questa sezione consente di valutare alcune questioni aperte e pratiche abituali.

FOCUS: Visitabilità e adattabilità.

Queste due categorie di accessibilità limitata e differita sono previste e disciplinate dal decreto. L'esperienza ha mostrato che, di fatto, ci si limita alla definizione generale contenuta nell'art. 3.1.:

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

Gli articoli successivi specificano, per tipologia di unità immobiliare, cosa serve per soddisfare il requisito della **visitabilità** che non può essere ridotta a possibilità di ingresso. Ad esempio:

Art. 3.4

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili.

Possiamo considerare visitabile una di queste attività se non ha un bancone in parte ribassato e tavolini che consentano l'ingresso di una carrozzina, cioè se non è possibile la "comoda, sicura, autonoma, fruizione di parti attrezzature e componenti? La stessa cosa vale per tutti gli uffici aperti al pubblico per i quali "il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta" (art. 3.4 lett. D). Va comunque ribadito che l'interpretazione attualmente diffusa è alimentata dallo stesso decreto (che non a caso è stato comunque definito datato) perché l'articolo 5 che contiene i criteri di progettazione per la visibilità si focalizza completamente sull'accessibilità dei percorsi per le persone con disabilità motoria, senza includere previsioni specifiche per altri tipi di disabilità o approfondire il concetto di fruibilità degli spazi. Anche l'**adattabilità**, definita come accessibilità differita, e a basso costo, prevista per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni viene specificata nell'art. 6. Si ha infatti adattabilità se le scale vengono disegnate e hanno dimensioni tali da consentire l'inserimento di un servoscala a piattaforma (e non, come vediamo spessissimo, a poltroncina, inutilizzabile in caso di disabilità motoria che preveda l'uso della sedia a rotelle). In caso le dimensioni della scala non lo consentano, bisogna prevedere uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice. Va notato che lo stesso articolo richiama ad una progettazione consapevole dell'adattabilità laddove scrive "La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento". Nell'esperienza del CRIBA proprio il mancato rispetto dell'adattabilità causa i problemi più rilevanti alle persone che si trovano a non poter rendere accessibile un bene che hanno acquistato. Un progetto non è solo carta, poi diventa vita per le persone che lo abitano.

Artt. 4-6 Criteri di Progettazione

Una delle ragioni per cui, dopo 30 anni, ancora ci sono edifici nuovi non a norma è dovuta al fatto che questi articoli non vengono considerati prescrittivi e molto spesso vengono ignorati. Se si fa una semplice ricerca on line sulla disciplina che riguarda le scale in condominio, metà dei siti fanno riferimento al solo articolo 8.1.10, che riguarda le specifiche tecniche.

Il legislatore ha costruito la norma mettendo in relazione diretta l'articolo 4 (e i suoi numerosi commi) con il corrispondente articolo 8. L'articolo 4 stabilisce il livello prestazionale, l'obiettivo qualitativo atteso dallo spazio progettato, perché possa essere considerato accessibile, e contiene indicazioni cogenti. Solo laddove ci sia necessità di specifiche tecniche (ad esempio misure) rimanda al corrispondente articolo 8. Ma le specifiche tecniche non bastano da sole a soddisfare il livello prestazionale (obbligatorio) previsto dall'articolo 4, né riprendono quelle indicazioni (obbligatorie) che non necessitano di specifiche tecniche.

Per esempio, le scale condominiali devono avere il corrimano su entrambi i lati, ma poiché questo non necessita di specifiche tecniche (relative invece ai casi dove sia previsto l'inserimento di un corrimano a doppia altezza per i luoghi con alta presenza di bambini), semplicemente non è stato mai inserito.

4.1.10 SCALE

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di 2 persone ed il passaggio orizzontale di una barrella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati
- 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
- 6) le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

8.1.10 SCALE


Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm. Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.


Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.



+ Scale ampie, con gradino smussato, corrimano su entrambi i lati e illuminazione non abbagliante.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.



+ Il corrimano si interrompe prima della fine della scala, l'illuminazione è scarsa e non c'è alcun contrasto sui gradini. Vi sono anche molti spigoli vivi.

Per rispettare la norma bisogna prima leggere l'art. 4 al comma di riferimento, definire l'obiettivo e progettare con conoscenza e creatività, sapendo che solo alcune delle prestazioni richieste saranno specificate al corrispondente articolo 8.

Il decreto va letto per intero: un altro esempio importante è l'art. 4.1.4 che prescrive che i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico debbano essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi. Questo significa che tutti gli uffici e i locali pubblici e aperti al pubblico, aperti (o ristrutturati) negli ultimi 30 anni, avrebbero dovuto avere una parte del desk di accoglienza ribassata; il corrispondente art. 8.1.4 specifica a che altezza "almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m. dal calpestio della zona riservata al pubblico".

"Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m. dal calpestio".

La progettazione inclusiva che assume la definizione di accessibilità anche come "*comoda e sicura fruizione di parti, attrezzature e componenti*", deve quindi includere la previsione di arredi adeguati, eventualmente assicurando la comunicazione delle previsioni di legge ai terzi che se ne occupano specificamente.

Artt. 7.2 e 7.5

Una rilettura attenta e un uso approfondito del D.M. 236/1989 possono sicuramente

fornire validi strumenti per la progettazione inclusiva, ma resta comunque il fatto che la norma in questione è datata e non tiene conto di alcune tipologie di disabilità diffuse e dei progressi tecnologici.

Tuttavia il legislatore ha creato lo spazio per soluzioni dinamiche, che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze: all'art. 7.2, infatti, ammette "la proposta di soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione" (vale a dire agli obiettivi posti dall'articolo 4).

Questo articolo permette soluzioni migliorative e aggiornate che assicurano un maggior livello di performance dello spazio e che restano a norma. Tali soluzioni vanno descritte e motivate, restituendo un'azione proattiva al progettista e al valutatore.

Lo stesso spirito vale per l'interpretazione della deroga disciplinata dall'art. 7.5. Molto spesso questo articolo è stato inteso come licenza di "non fare", lasciando la situazione immutata quando le condizioni strutturali rendano impossibile il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal decreto. In realtà la norma qui invita a presentare le soluzioni che portano al massimo grado di accessibilità possibile in ogni singolo caso. L'esperienza del CRIBA ha visto realizzati servizi igienici accessibili a molte tipologie di disabilità laddove la possibilità di deroga era stata inizialmente esclusa ("non si può progettare un servizio accessibile").

Il D.M. 236/1989, in sostanza, permette e prevede che il progettista possa fare ricorso alla propria creatività e progettare fin dall'inizio senza avere in mente categorie specifiche e separate, pensando alle persone nella loro varietà¹⁸.

CONCLUSIONE

	VECCHIO PARADIGMA	ICF ¹⁹
Le Parole/ l'approccio mentale	Handicap/limite	Persona/partecipazione
	Menomazione	Funzionamento
	Bisogni speciali	Diritti di tutti

L'approccio progettuale	Compensazione	Creazione di condizioni
	Soggettività	Multidisciplinarietà
	Barriera	Facilitatore
	Spazio edificato	Ambiente/contesto

18. Per approfondimenti giurisprudenziali <<https://www.handylex.org/>>

19. Per approfondire sull'ICF:

<<https://toscana-accessibile.it/-/pubblicato-l-icf2020-perche-parlare-di-funzionamento-in-tempi-di-pandemia-e-cruciale>>


<<http://www.cpaonline.it/web/generale/index.php?id=65>>

La progettazione inclusiva richiede un cervello accessibile, cioè una visione adeguata e aggiornata del concetto di disabilità e un approccio progettuale che abbia come obiettivo finale l'inclusione. Questo comporta il far uso di creatività e spirito critico, sia nella progettazione che nella valutazione dei progetti, perché non ci sono ricette, soluzioni facili e pronte all'uso. Inoltre è imprescindibile un approccio multidisciplinare che preveda l'incontro con varie professionalità e un confronto (preventivo e valutativo) con gli esperti di materia.

La normativa di riferimento è più ampia di quella a cui siamo abituati a pensare e non può non essere interpretata alla luce della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità (L. 18/2009). La normativa tecnica può essere di grande aiuto se applicata nella sua interezza e interpretata secondo le intenzioni originarie del legislatore, sempre ricordando che è datata e non tiene conto delle possibilità offerte dalla tecnologia.

La progettazione inclusiva è, in conclusione, un approccio trasversale, multidisciplinare partecipato e integrato, che interviene sull'ambiente e ha come obiettivo il benessere, il bene-stare, la salute e la partecipazione di tutti i cittadini nelle loro varie condizioni anagrafiche, sociali, economiche e di funzionamento psico-fisico.

Per questo la progettazione inclusiva appartiene alla Sanità, all'Edilizia, all'Urbanistica e alle Politiche sociali, all'Istruzione e all'Educazione, al Turismo e allo Sport, alla Mobilità... ed è uno strumento cardine in grado di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di creare strutture, infrastrutture e organizzazioni resilienti e sostenibili, in grado cioè di accogliere le sfide del buon vivere lungo tutto l'arco della vita.




04 AUTORI

Barbara Lori

Regione Emilia-Romagna

Diplomata, ha svolto numerosi corsi di formazione, in particolare nel settore della comunicazione pubblica, conseguendo anche un Master in Gestione e direzione dei servizi sanitari. Dal 1999 al 2004 Consigliere comunale di Felino (PR), nel 2004 è eletta sindaco dello stesso Comune dove viene confermata nel 2009 per il secondo mandato. Nello stesso periodo ricopre il ruolo di presidente e componente della Giunta (con delega alla Sicurezza) dell'Unione Pedemontana Parmense e di Presidente dell'assemblea dei soci dell'Azienda speciale Pedemontana Sociale. Dal 2009 al 2014 è eletta Consigliere della Provincia di Parma. Nel 2007 partecipa alla fondazione del Partito Democratico e viene eletta primo segretario provinciale di Parma e componente dell'Assemblea nazionale. Nel 2014 è eletta consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, ricoprendo il ruolo di capo gruppo del Partito Democratico nella Commissione Politiche economiche, nonché di componente delle Commissioni: Territorio, ambiente e mobilità; Cultura, scuola, formazione lavoro, sport e legalità; Parità. Attualmente è Assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia-Romagna.



Marcello Capucci

Regione Emilia-Romagna

Dopo la Laurea e il Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna e il Master in Real Estate Finance Development presso il Politecnico di Milano, da sempre si occupa di pianificazione e progettazione urbana. Presso il Comune di Modena si è a lungo occupato di riqualificazione e rigenerazione urbana, gestendo e coordinando il Programma di Riqualificazione Urbana della Fascia Ferroviaria prima (2001-2008), e successivamente ha redatto il Piano Operativo di Rigenerazione Urbana per il Quadrante Ovest di Modena, oltre alla progettazione dei piani pubblici (2009-2014). Dal 2014 al 2017 ha diretto il Servizio di Pianificazione Territoriale. Dal 2017 è responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna.





Piera Nobili

CERPA Italia Onlus

È architetta esperta in progettazione ambientale inclusiva a scala urbanistica, architettonica e di arredo; ha al suo attivo interventi pubblici e privati a valenza residenziale, riabilitativa, sociosanitaria, sanitaria. Svolge attività di ricerca, consulenza, progettazione e direzione dei lavori attraverso un approccio progettuale riconducibile ai principi dell'Universal Design che mettono al centro la persona, chiunque essa sia, con la finalità di realizzare benessere ambientale. È attualmente Presidente del CERPA Italia Onlus dal 2019 e Vicepresidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ravenna seguendo le attività del Consiglio Direttivo e membro della Commissione Parcelle. Ha all'attivo numerose pubblicazioni e docenze.

Alessia Planeta

CERPA Italia Onlus

Dopo la laurea in Scienze Politiche Internazionali conseguita presso la LUISS di Roma e il Master in Relazioni Pubbliche Europee, diventa project manager presso IFOA di Reggio Emilia per la progettazione, gestione e rendicontazione di progetti speciali a finanziamento europeo.

Dal 2007 al 2018 è direttrice presso il CRIBA Emilia-Romagna svolgendo attività di coordinamento, organizzazione e progettazione delle attività formative e informative del Centro e gestione del network di consulenti, rendicontazione annuale delle attività alla Regione Emilia-Romagna.


Si è specializzata attraverso due corsi di perfezionamento: "Disability Manager" e "Il disturbo dello spettro autistico: teorie e metodi di insegnamento basati sulla scienza del comportamento" nel 2015. È docente e coordinatrice didattica del Corso di grafica e docente presso la Scuola Internazionale di Comics a Reggio Emilia.





Impaginazione e grafica
A cura di **Michele Ravanetti**





Molteplicità. Spazi che accolgono relazioni in movimento.

QUADERNO 0 - IL PROGETTO